

Determina di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

L'Ufficio gestione elenchi e qualificazione stazioni appaltanti

VISTO l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

VISTO che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

VISTE le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

VISTA la delibera dell'ANAC, adottata nell'adunanza del 25 novembre 2020 - punto 21, con la quale si è disposto che, a partire dal 7 dicembre 2020, le iscrizioni all'"Elenco in house" saranno adottate con provvedimento dell'Ufficio istruttore, salvo i casi che presentano profili di criticità;

VISTA la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dalla AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA (CF 80001130527), ricevuta al protocollo ANAC n. 35730 del 24.04.2018, ID 832, relativa al CONSORZIO TERRECABLATE, (CF 01072050527), (più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata"), e che detta domanda è stata presentata (con successiva integrazione) anche per gli enti sottoelencati:

| DENOMINAZIONE CONTROLLANTI | CF CONTROLLANTI |
|----------------------------------|-----------------|
| COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE | 00221400526 |
| COMUNE DI ASCIANO | 80002090522 |
| COMUNE DI BUONCONVENTO | 00233330521 |
| COMUNE DI CASOLE D'ELSA | 00077090520 |
| COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI | 80002290528 |
| COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA | 00134780527 |
| COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA | 00240610527 |
| COMUNE DI CETONA | 81003550522 |

| | |
|--|--------------------|
| COMUNE DI CHIANCIANO TERME | 00232210526 |
| COMUNE DI CHIUSDINO | 00074070525 |
| COMUNE DI CHIUSI | 00233780527 |
| COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA | 00134520527 |
| COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI | 80004040525 |
| COMUNE DI MONTALCINO | 00108390527 |
| COMUNE DI MONTEPULCIANO | 00223000522 |
| COMUNE DI MONTERIGGIONI | 00224550525 |
| COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | 00229690524 |
| COMUNE DI MONTICIANO | 00227480522 |
| COMUNE DI MURLO | 80003070523 |
| COMUNE DI PIANCASTAGNAIO | 81001510528 |
| COMUNE DI PIENZA | 00231300526 |
| COMUNE DI POGGIBONSI | 00097460521 |
| COMUNE DI RADDA IN CHIANTI | |
| COMUNE DI RADICOFANI | 81003490521 |
| COMUNE DI RADICONOLI | 80003170521 |
| COMUNE DI RAPOLANO TERME | 00103970521 |
| COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI | 00226360527 |
| COMUNE DI SAN GIMIGNANO | 00102500527 |
| COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA | 00216560524 |
| COMUNE DI SARTEANO | 00230120529 |
| COMUNE DI SIENA | 00050800523 |
| COMUNE DI SINALUNGA | 81001930528 |
| COMUNE DI SOVICILLE | 00114630528 |
| COMUNE DI TORRITA DI SIENA | 00234480523 |
| COMUNE DI TREQUANDA | 81002840528 |
| COMUNITA' MONTANA DEL CETONA (TRASFORMATASI IN UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE) ⁽¹⁾ | 90020700523 |
| UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE | 92050890521 |
| COMUNITA' MONTANA DELL'AMIATA ZONA 1 – 2 SENESE (TRASFORMATASI IN UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA) ⁽¹⁾ | 90023610521 |

⁽¹⁾ In forza della legge Toscana 68/2011

VISTE le numerose note di rettifica, integrazione e riscontro della AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA assunte al protocollo ANAC e riversate agli atti di cui l'ultima del 13.05.2022, prot. 36766;

CONSIDERATI gli esiti dell'attività istruttoria da cui è emerso:

- che dall'analisi dell'articolo 2 dello statuto dell'organismo in house, si ricava che l'oggetto sociale si connette in via esclusiva ad una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come previsto nel punto 6.2 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;



- che dall'esame degli articoli 1 e 8 dello statuto della società di cui trattasi, nonché della visura camerale, si deduce l'assenza di partecipazioni private ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dal punto 6.3.2 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che dall'esame degli articoli 1, 12, 13 e 30 dello statuto dell'organismo in house e della "CONVENZIONE FRA I SOCI EX ART.30 DEL DLGS N.267/2000 PER L'ESERCIZIO DELLA GOVERNANCE E PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL "CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO" sottoscritta da detti enti, con esclusione del Comune di Siena, da ultimo il 13 maggio 2022, emerge che l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA e gli altri enti sopracitati esercitano sulla società partecipata di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal punto 6.3 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che dall'analisi dell'articolo 2, dello statuto, si deduce che oltre l'80 per cento dell'attività è svolta nei confronti degli enti soci pubblici, e che l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, così come previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal punto 6.5 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

RITENUTO pertanto che nel caso in esame siano presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto oggetto di valutazione come in regime di *in house providing*;

PRESO ATTO che il socio Comune di Siena come sopra indicato non ha ancora sottoscritto la *CONVENZIONE FRA I SOCI EX ART.30 DEL DLGS N.267/2000 PER L'ESERCIZIO DELLA GOVERNANCE E PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL "CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO"*;

DISPONE

l'iscrizione della AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA e degli altri enti pubblici sopraelencati, con l'esclusione del Comune di Siena, all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18



aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* al CONSORZIO TERRE CABLATE (CF 01072050527).

*Il Dirigente
dell'Ufficio*

Alberto Zaino